



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 163/2019

ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DI QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO AGLI IMPIANTI NUOVI ENTRANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 1), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/2013

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare l’articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': “1) l'impianto che esercita una o piu' attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione”;

VISTO, altresì, l’art. 22 recante “Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”, in base al quale “1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della

domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTE le comunicazioni di richiesta di assegnazione di quote a titolo gratuito trasmesse dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 2432 e 2451;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, approvata nella riunione del 15 novembre 2019,

DELIBERA

Articolo 1

(Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito)

1. È riportata nell'allegato 1 della presente deliberazione l'assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito, per il periodo 2013 – 2020, agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 1) del decreto legislativo 30/2013.

Articolo 2

(Notifica alla Commissione europea)



Allegato 1 (articolo 1, comma 1) - Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito per il periodo 2013 – 2020 agli impianti 2432 e 2451.

Aut	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell'Unione)	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
2432	209504	Energie de la Vallée Srl	Teleriscaldamento di Cervinia	0	0	0	0	0	914	1.140	903	2.957
2451	210544	Cereal Docks Marghera S.r.l.	Cereal Docks Marghera	0	0	0	0	0	1.064	31.748	31.131	63.943

